



Schema di Convenzione

**per l'attività di stazione appaltante qualificata da parte dell'Università degli Studi di Parma
per lo svolgimento di procedure di gara su delega di una stazione appaltante non qualificata
allegato al "Regolamento SaQ" emanato con Decreto rettorale Rep. 1055 del 13/07/2026**

TRA

l'Università degli Studi di Parma, con sede legale in Via Università n. 12, 43122 Parma, C.F e P.IVA. 00308780345, rappresentata, ai fini della sottoscrizione della presente convenzione, da [] domiciliato per la carica presso la sede dell'Università degli Studi di Parma, PEC protocollo@pec.unipr.it

di seguito denominata anche solo "**Università**" o "**SaQ**"

E

[], con sede legale in [], C.F [], P.IVA. [], rappresentat_ ai fini della sottoscrizione della presente convenzione, dal [], nat_ a [] il [], dotato dei necessari poteri giusta [], domiciliat_ presso la sede [], PEC []

di seguito denominat_ anche solo "____" o "**SaNQ**"

l'Università e la SaNQ quando richiamate singolarmente sono denominate anche solo la "**Parte**" o congiuntamente le "**Parti**"

Premesso che:

- l'**art. 62, comma 1**, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (di seguito denominato anche solo "**Codice**") prevede che «Tutte le stazioni appaltanti [...] possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a € 500.000,00»;
- ai sensi dell'**art. 62, comma 2**, del Codice, «Per effettuare le gare di importo superiore alle citate soglie indicate al comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'art. 63 e dell'Allegato II.4»;



- ai sensi dell'**art. 3, comma 5, dell'Allegato II.4** del Codice, **relativo agli appalti di lavori**: «Ai fini della progettazione, nelle ipotesi di cui all'art. 193, comma 16, dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di – concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a € 500.000,00, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi»;
- ai sensi dell'**art. 5, comma 5, dell'Allegato II.4** del Codice, **relativo agli appalti di servizi e forniture**: «Ai fini della progettazione e dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a € 140.000,00, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi»;
- a seguito dell'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti promosso e gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), l'Università degli Studi di Parma risulta inserita nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e risulta qualificata nel settore servizi e forniture con livello di qualificazione SF1 e nel settore lavori con il livello di qualificazione L1;
- in sede di rinnovo della qualificazione, la SaQ ha mantenuto i predetti livelli di qualificazione ed ha dichiarato di disporre dei requisiti di cui all'art. 5, commi 3 e 5, dell'Allegato II.4 del Codice;
- all'atto della presentazione della domanda di qualificazione, inoltre, la SaQ ha comunicato la propria disponibilità, ai sensi delle disposizioni di cui all'**art. 62, comma 10**, del Codice, a svolgere procedure di gara per stazioni appaltanti che non risultano qualificate;
- dal canto suo, la SAnQ non risulta qualificata ai sensi della citata normativa per le gare di importo superiore alle soglie indicate nel menzionato **art. 62, comma 1**, del Codice;
- la SAnQ ha però necessità di acquisire beni e servizi e lavori il cui importo supera tali soglie ma, non avendo il necessario livello di qualificazione, non può espletare autonomamente e direttamente la procedura di gara;
- pertanto, la SAnQ, con comunicazione Prot. n. _____ del _____, si è rivolta all'Università quale stazione appaltante qualificata, richiedendo la delega per lo svolgimento, in suo nome e



per suo conto, delle procedure di gara per l'acquisizione delle/dei [forniture / servizi / lavori] di cui necessita e che sono definiti nel dettaglio dall'All. [_____] al presente atto;

- la SaNQ ha preso visione ed intende aderire al *"Regolamento per le attività dell'Università degli Studi di Parma in funzione di Stazione Appaltante Qualificata"* (di seguito anche solo *"Regolamento SaQ"*), approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università Prot. n. _____ del _____ ed emanati con D.R. n. _____ del _____;
- l'Università ha confermato la propria disponibilità, ai termini ed alle condizioni che seguono;
- con il presente documento (di seguito anche solo *"Convenzione"*) le Parti intendono disciplinare i reciproci rapporti, anche economici;

richiamate:

- la delibera del CdA dell'Università Prot. n. _____ del _____, con cui si approva il *"Regolamento per le attività e le funzioni dell'Università degli Studi di Parma quale stazione appaltante qualificata"* (di seguito anche solo *"Regolamento SaQ"*) e il suo allegato *"Schema di Convenzione per l'attività di stazione appaltante qualificata da parte dell'Università degli Studi di Parma per lo svolgimento di procedure di gara su delega di una stazione appaltante non qualificata"*;
- la determina del Dirigente Area Acquisti dell'Università Prot. n. _____ del _____ con cui si individua, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) il dott./la dott.ssa _____, coadiuvato/a nell'attività istruttoria da _____ afferenti all'Area Acquisti dell'Università;

tutto ciò premesso e richiamato, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Vincolatività delle premesse e degli allegati

1. Le premesse e gli eventuali allegati sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e sono vincolanti tra le Parti.

Art. 2 - Finalità ed oggetto

1. Le Parti sottoscrivono la presente Convenzione in coerenza con il Regolamento SaQ, al fine di disciplinare i termini e le condizioni della collaborazione tra la SaQ e la SaNQ e le relative



competenze e responsabilità, in relazione all'espletamento delle procedure di affidamento elencate nell'Allegato [____] alla presente Convenzione, da espletarsi in nome, per conto, nell'interesse e su delega della SAnQ.

Art. 3 - Nomina del RUP e degli altri soggetti responsabili

1. Per ciascuna procedura di gara oggetto di delega, la SAnQ ha individuato al proprio interno i Responsabili Unici del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione e validazione, nonché eventualmente per l'esecuzione, se qualificata per tale fase. I riferimenti e i recapiti dei RUP sono stati forniti dalla SAnQ in sede di richiesta di attivazione e sono riportati nell'Allegato sub [____] alla presente Convenzione. [in alternativa] Per ciascuna procedura di gara oggetto di delega, la SAnQ individuerà al proprio interno i Responsabili Unici del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione e validazione, impegnandosi a comunicarne tempestivamente i riferimenti e i recapiti alla SaQ a seguito della formale nomina.
2. In sede di richiesta di attivazione, la SAnQ ha altresì comunicato il nominativo ed i recapiti dei membri del supporto tecnico e degli altri propri referenti. [in alternativa] La SAnQ si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla SaQ il nominativo ed i recapiti dei membri del supporto tecnico e degli altri propri referenti.
3. Analogamente, per ciascuna procedura la SaQ nominerà il proprio RUP incaricato per le fasi di progettazione tecnico-amministrativa della gara e di affidamento. Il RUP individuato nella SaQ procede inoltre all'acquisizione del CIG e, nell'ambito della fase di esecuzione, cura esclusivamente l'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell'ANAC, sulla base delle informazioni trasmesse dal RUP della SAnQ. Resta pertanto ferma la esclusiva responsabilità della SAnQ in relazione alla correttezza dei dati comunicati e all'aspetto strettamente operativo dell'esecuzione del contratto.

Art. 4 - Avvio della procedura

1. Qualora non adottata e trasmessa alla SaQ precedentemente alla sottoscrizione della presente Convenzione, la SAnQ adotterà – per ciascuna procedura di acquisto di cui all'elenco



allegato sub [_____] – la determina a contrarre di cui all’art. 17 del Codice, con i contenuti minimi di cui all’Art. 7 del Regolamento SaQ.

Art. 5 - Attività di competenza e responsabilità della SAnQ

1. Sono di competenza della SAnQ tutte le attività propedeutiche e preliminari alla fase di affidamento (programmazione, progettazione, validazione, adozione della decisione a contrarre) e la stipula del contratto di appalto o concessione.
2. In relazione alla fase di esecuzione del contratto e indipendentemente dalla qualificazione della SAnQ per tale fase, la SAnQ si impegna a trasmettere tempestivamente alla SaQ ogni dato e informazione necessari per ottemperare agli obblighi comunicativi nei confronti dell’ANAC. In ogni caso, l’aspetto strettamente operativo dell’esecuzione del contratto non può ricadere nella sfera di attribuzioni della SaQ.
3. La SAnQ è titolare, ad ogni fine ed effetto di legge, dell’intervento di acquisizione delegato alla SaQ, mentre sono demandate alla SaQ unicamente funzioni strumentali all’individuazione dell’operatore economico con cui la SAnQ stipulerà il contratto di appalto o di concessione.
4. Sono di competenza e responsabilità della SAnQ – che ne assicura la legittimità nei confronti della SaQ e di terzi – a titolo non esaustivo né limitativo, le seguenti attività minime:

Comunicazione del fabbisogno

La SAnQ analizza il proprio fabbisogno e le esigenze di approvvigionamento e li qualifica di conseguenza, anche con riferimento al contesto normativo all’interno del quale opera la SAnQ. In particolare, provvede alla puntuale denominazione e descrizione dell’esigenza di approvvigionamento e dei connessi adempimenti, anche di quelli richiesti dalla normativa del settore in cui la SAnQ svolge le sue attività e funzioni.

Nella definizione di ciascun oggetto contrattuale, la SAnQ descrive e definisce puntualmente le caratteristiche del servizio, del bene o del lavoro che si intende acquisire e delle obbligazioni a carico dell’aggiudicatario; in particolare, la SAnQ è tenuta a fornire un quadro dettagliato dell’intero ciclo di vita dell’acquisto, dall’eventuale necessità di interventi preliminari di adeguamento dei locali, fino alle opzioni prevedibili (ad es. per l’acquisto di materiali di consumo connessi alla fornitura principale, proroga, rinnovo, ecc.).



Progettazione

La SAnQ provvede alla predisposizione ed approvazione del progetto tecnico per ciascun acquisto delegato.

Supporto nella predisposizione degli atti di gara

La SAnQ collabora con la SaQ nella predisposizione e redazione dei documenti di gara, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo né limitativo, il capitolato speciale d'appalto, gli eventuali capitolati tecnici con gli atti e gli elaborati che ne costituiscono il presupposto, i piani di sicurezza, il DUVRI, le condizioni contrattuali da proporre, e relativa validazione e sottoscrizione da parte dei tecnici e legali rappresentanti della SAnQ.

La SAnQ supporta inoltre la SaQ nella definizione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di aggiudicazione e nell'individuazione del contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione.

Cronoprogramma e specificità

La SAnQ è tenuta a segnalare alla SaQ ogni scadenza specifica, condizionalità, urgenze o altri elementi da inserire nella documentazione di gara, purché compatibili con i carichi di lavoro della SaQ, con le tempistiche della procedura e con la normativa applicabile.

Eventuali condizioni di urgenza o altre necessità della SAnQ potranno essere accolte dalla SaQ solo ove compatibili con le procedure e con le attività già calendarizzate dalla SaQ stessa e dagli uffici dedicati alla Procedura.

Quadro economico

La SAnQ provvede all'esatta individuazione delle fonti di finanziamento dell'acquisto, con contestuale dichiarazione di copertura di spesa in relazione al valore complessivo del quadro economico di affidamento (inclusi i costi di cui al successivo Art. 11 -).

Supporto nell'espletamento della gara

In pendenza della scadenza di ciascuna procedura, la SAnQ collabora con la SaQ nella redazione delle risposte agli eventuali quesiti o richieste di chiarimento formulati dagli operatori economici. In fase di valutazione delle offerte, invece, la SAnQ fornisce il proprio supporto in relazione all'individuazione dei soggetti che faranno parte della commissione giudicatrice, alla verifica delle offerte anormalmente basse, alla verifica della dichiarazione di



equivalenza fra il contratto collettivo indicato dall'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta e quello, diverso, indicato negli atti di gara e alla verifica del costo della manodopera.

Stipula del contratto

La stipula del contratto resta a cura della SAnQ, che ha l'obbligo di comunicare alla SaQ – tempestivamente e comunque entro 3 giorni lavorativi dalla stipula – la data e il numero di repertorio di ciascun contratto stipulato, affinché la SaQ possa procedere alle comunicazioni conseguenti e alla pubblicazione dell'avviso relativo all'appalto aggiudicato.

Con la stipula del contratto, tutti i rapporti giuridici intercorreranno tra la SAnQ e l'aggiudicatario e saranno di competenza esclusiva della SAnQ medesima.

Esecuzione del contratto

La SAnQ fornisce alla SaQ ogni dato utile relativo alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria del contratto di appalto o di concessione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle attività di verifica della consegna, verifica di conformità, collaudo, tenuta della contabilità, pagamento dei corrispettivi e di tutto quanto di spettanza dell'appaltatore, adempimenti da effettuare sul sito ANAC, qualsiasi comunicazione successiva alla fase di inizio attività, ecc;

Obblighi comunicativi

La SAnQ si impegna a comunicare alla SaQ ogni dato, documento e/o informazione, necessari o utili per consentire alla SaQ di adempiere alle proprie obbligazioni inerenti o derivanti dalla fase di affidamento di propria competenza e, anche in fase di esecuzione del contratto di appalto, per consentire lo svolgimento dei compiti assegnati.

Nel caso in cui la SAnQ non renda le informazioni necessarie o richieste o non adempia alle obbligazioni a proprio carico, la SaQ non assicura lo svolgimento della Procedura.

5. La SAnQ assicura la massima collaborazione ed integrazione dei propri uffici con la SaQ in relazione alle procedure di gara oggetto di delega.
6. La SAnQ si impegna a dare seguito agli atti adottati dalla SaQ nella fase di affidamento e a provvedere alle successive fasi di propria competenza, inclusa l'adozione del provvedimento di



conferma, accettazione e ratifica dell'intera fase di affidamento della procedura e di recepimento delle attività poste in essere dalla SaQ.

7. Resta inteso che, in ogni caso, la SaNQ si impegna ad eseguire ed assumersi qualsiasi ed ogni obbligo, prestazione, attività, compito o responsabilità che non siano specificatamente attribuiti alla SaQ.
8. La SaNQ non potrà cedere, in tutto né in parte, la presente Convenzione a terzi né potrà affidare a terzi, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni a proprio carico.

Art. 6 - Attività di competenza e responsabilità della SaQ

1. Per ciascuna procedura presente nell'elenco allegato sub [____], la SaQ svolge, in nome, per conto e nell'interesse della SaNQ, le fasi di progettazione tecnico-amministrativa della gara e di affidamento, adottando il relativo provvedimento di aggiudicazione e tutti gli atti e provvedimenti che non sono di competenza della SaNQ.
2. In relazione alla fase di esecuzione, la SaQ cura esclusivamente l'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell'ANAC, sulla base delle informazioni trasmesse dal RUP della SaNQ, ai sensi dei precedenti Art. 3 - e Art. 5 - . In ogni caso, l'aspetto strettamente operativo dell'esecuzione del contratto non può ricadere nella sfera di attribuzioni della SaQ.
3. La SaQ adempie agli obblighi di pubblicità e di comunicazione nei confronti dell'ANAC e fornisce collaborazione e supporto al RUP della SaNQ per le fasi di competenza di quest'ultima.
4. La SaQ svolgerà esclusivamente le seguenti attività:
 - a) supporto tecnico-amministrativo per la gestione degli adempimenti richiesti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici e disposizioni collegate;
 - b) adempimento degli obblighi di pubblicità e degli obblighi informativi e di comunicazione alle Autorità preposte alla gestione dei contratti pubblici previsti dalla normativa per la fase procedurale di competenza;
 - c) proposta di scelta della procedura di gara, in relazione alle specifiche tecniche dell'esigenza di approvvigionamento fornite dalla SaNQ;



- d) predisposizione degli schemi degli atti e dei documenti di gara (ivi inclusi bando, lettera di invito, disciplinare di gara e tutta la modulistica allegata), verifica della legittimità e proporzionalità dei requisiti di partecipazione scelti dalla SaNQ, dei criteri di aggiudicazione e dei criteri di selezione delle offerte, in conformità alle indicazioni fornite dalla SaNQ e nel rispetto del Codice e della normativa applicabile e con il supporto della SaNQ medesima;
- e) sottoscrizione e pubblicazione degli atti e dei documenti di gara;
- f) indizione della gara;
- g) messa a disposizione della piattaforma telematica in uso presso la SaQ per l'espletamento delle procedure di gara;
- h) acquisizione del CIG su delega;
- i) nomina della commissione giudicatrice o del seggio di gara a seconda del tipo di criterio attivato, secondo le informazioni fornite dalla SaQ;
- j) assistenza alla commissione giudicatrice o al seggio di gara con funzioni di segreteria (verbalizzazione delle sedute di gara, convocazioni, ecc.);
- k) ricezione e gestione delle offerte;
- l) gestione e risposta alle eventuali richieste chiarimenti o quesiti pervenuti dagli operatori economici, con il supporto della SaNQ;
- m) verifica della documentazione amministrativa ed ammissione delle offerte con il supporto della SaNQ;
- n) verbalizzazione delle sedute di gara, avvisi e convocazioni delle sedute pubbliche;
- o) attivazione eventuale del soccorso istruttorio, con il supporto della SaNQ;
- p) valutazione delle offerte;
- q) formulazione della proposta di aggiudicazione;
- r) adozione del provvedimento di aggiudicazione;
- s) adozione eventuale del provvedimento di esclusione;
- t) comunicazione degli esiti della procedura di affidamento alla SaNQ;
- u) comunicazioni e pubblicazioni derivanti dall'aggiudicazione;
- v) verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in capo all'aggiudicatario dichiarati in sede di gara, con accesso diretto alle amministrazioni ed enti certificanti;



w) versamento del contributo a favore dell'Anac ai sensi della normativa vigente.

5. È inteso che la mancata o ritardata esecuzione di una o più delle attività sopra elencate non potrà essere motivo di contestazione da parte della SaNQ, né potrà far sorgere responsabilità in capo alla SaQ qualora la fase dell'affidamento della procedura e/o i compiti assegnati alla SaQ siano stati comunque portati a compimento.
6. Una volta completata la fase di affidamento, la SaQ trasmetterà alla SaNQ la documentazione utile in proprio possesso ai fini dell'adozione degli atti consequenziali a carico della SaNQ e della stipula del contratto di appalto o di concessione da parte della SaNQ con l'operatore economico/aggiudicatario.
7. La SaQ non fornisce consulenza alla SaNQ. Inoltre, la SaQ non opera alcun controllo in merito al progetto, alla documentazione tecnica fornita dalla SaNQ né agli aspetti di natura tecnica, nonché alla loro conformità alla normativa vigente, inclusa la normativa specifica applicabile alla SaNQ.
8. Su richiesta della SaNQ, la SaQ si impegna a fornire report delle proprie attività e dello stato di avanzamento della Procedura.
9. In ogni momento la SaQ può, con propria comunicazione motivata, modificare o revocare l'incarico.

Art. 7 - Comunicazioni ad ANAC

1. Il RUP individuato nella SaQ procede all'acquisizione del CIG e all'adempimento dei conseguenti obblighi di comunicazione ad ANAC, con il supporto della SaNQ.
2. In particolare, nell'ambito della fase di esecuzione, il RUP della SaQ cura esclusivamente l'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell'ANAC, sulla base delle informazioni trasmesse dal RUP della SaNQ. Resta pertanto ferma la esclusiva responsabilità della SaNQ – che manleva la SaQ – in relazione alla correttezza dei dati comunicati e all'aspetto strettamente operativo dell'esecuzione del contratto.



Art. 8 - Gestione dei contenziosi instaurati da terzi

1. Gli atti di affidamento sono imputati da un punto di vista formale alla SaQ che li ha adottati, ma assumono effetto vincolante per la SaNQ e producono effetti nella sfera giuridica di quest'ultima.
2. La SaQ, in quanto soggetto che ha materialmente svolto tale fase, ha legittimazione passiva esclusivamente in caso di contenzioso (di qualsiasi natura) avente ad oggetto le fasi di propria competenza, ferma restando la facoltà della SaNQ di intervento nel giudizio *ad adiuvandum*. La SaNQ assicura in ogni caso il necessario supporto tecnico e giuridico alla SaQ.
3. La SaNQ ha legittimazione passiva in caso di contenzioso (di qualsiasi natura) avente ad oggetto o anche solo occasionato dalle fasi di competenza della SaNQ (programmazione, progettazione, stipula contratto, esecuzione, ecc.), da tutte le attività di propria competenza e/o da tutte le attività diverse da quelle indicate all'Art. 5 - della presente Convenzione. La SaNQ si impegna a gestire direttamente tali contenziosi, informando tempestivamente la SaQ. La SaQ valuta, nel pieno e autonomo esercizio dell'attività amministrativa discrezionale, la possibilità di intervenire e di costituirsi in giudizio.
4. La SaNQ assume tutti gli oneri finanziari ed economici derivanti dall'eventuale contenzioso legato alle attività della presente Convenzione, incluse le spese di difesa in giudizio e le spese derivanti dall'eventuale soccombenza, che non siano in via esclusiva e diretta ascrivibili a responsabilità proprie della SaQ per gli atti della gara da essa adottati.
5. In caso di soccombenza in giudizio, le spese di lite rimarranno a carico della SaNQ, che dovrà tenere indenne la SaQ da qualsiasi somma da questa dovuta o versata in base alla decisione giudiziale, salvo solo l'ipotesi in cui la soccombenza derivi da atti o fatti imputabili in via esclusiva e diretta alla SaQ. In caso di esito vittorioso per la SaQ, le somme alla stessa dovute in base al provvedimento giudiziale o rimosse dal soccombente rimarranno a suo esclusivo favore.

Art. 9 - Responsabilità della SaNQ

1. La SaNQ terrà indenne e manlevata la SaQ, i suoi funzionari, dirigenti, dipendenti o il suo personale da e contro qualsiasi richiesta, azione, domanda, procedimento, contestazione,



responsabilità, costo, danno, perdita che i predetti potrebbero subire, derivanti da o anche solo occasionati dalle procedure delegate o dalla presente Convenzione, che non siano in via esclusiva e diretta derivanti da responsabilità proprie della SaQ per gli atti della gara da essa adottati.

2. La SAnQ è tenuta a collaborare con la SaQ affinché quest'ultima non subisca pregiudizi al proprio livello di qualificazione ottenuto dalla gestione della fase di affidamento delle procedure su delega della SAnQ, con particolare ma non esclusivo riferimento al criterio della efficienza decisionale di cui all'Allegato II.4 del Codice. La SaQ si riserva di agire per il risarcimento del danno qualora subisca conseguenze negative, inclusa la diminuzione del punteggio o la sospensione o revoca della qualificazione, a causa di atti, fatti o omissioni ascrivibili SAnQ.

Art. 10 - Durata e recesso

1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data di acquisizione dell'ultima firma e ha validità massima di 3 (tre) anni, rinnovabile per una sola volta alle medesime condizioni per ulteriore periodo di 2 (due) anni, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto a mezzo PEC con preavviso di almeno 6 (sei) mesi.
2. Entrambe le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione in qualsiasi momento, previo preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Il recesso della SAnQ deve essere motivato, con riferimento a ragioni di pubblico interesse. Se all'atto del recesso della SAnQ risultano pubblicati/trasmessi e non scaduti bandi e/o inviti, la SaQ porterà a termine per quanto di propria competenza le procedure in parola, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
3. La scadenza della Convenzione, così come il recesso anticipato o la sua risoluzione per qualsiasi causa avvengano, o il completamento della fase di affidamento delle procedure delegate, non pregiudicano il diritto della SaQ di agire per far valere propri diritti o interessi e/o per il pagamento di quanto di sua spettanza, e non escludono in alcun modo la responsabilità della SAnQ per l'attività svolta o per inadempimenti anche se riferibili al periodo precedente a tale scadenza.



Art. 11 - Rapporti finanziari tra le Parti

1. Per ciascuna procedura presente nell'elenco allegato sub [____], la SAnQ riconosce alla SaQ gli importi di cui all'Art. 10 del Regolamento SaQ.

Art. 12 - Interventi finanziati con PNRR, PNC ed altri progetti

1. Relativamente alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), si conviene che è responsabilità della SAnQ assicurare che le procedure siano progettate e svolte in conformità a quanto richiesto dalla normativa applicabile e dalle condizioni di finanziamento o progetto e che gli atti ed i documenti di gara contengano le condizionalità prescritte. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, né limitativo, la SAnQ dovrà informare la SaQ delle eventuali scadenze di acquisto, di pagamento, di fatturazione o di rendicontazione, dell'obbligo di utilizzo di loghi e/o di modelli di atti e provvedimenti basati su specifici *format* e di ogni altro adempimento connesso al finanziamento.
2. Nello svolgimento delle procedure delegate, la SaQ tiene conto delle tempistiche stabilite dai finanziamenti o progetti comunicate dalla SAnQ, compatibilmente in ogni caso con la propria programmazione e il proprio carico di lavoro.
3. La SAnQ assume ogni responsabilità in merito alle eventuali perdite di finanziamento derivanti dalla non corretta rappresentazione delle condizionalità alla SaQ, esonerando quest'ultima dalla rifusione dell'importo perso.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ad ogni altro finanziamento – diverso dal PNRR e dal PNC – che presenti delle condizionalità.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali – Riservatezza

1. I dati che saranno comunicati alla SaQ dalla SAnQ saranno finalizzati esclusivamente all'espletamento della/e procedura/e delegata/e con la presente Convenzione, compresi gli atti connessi e consequenziali, e saranno trattati nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa di riferimento. Tutti gli atti adottati dalla SaQ saranno oggetto di pubblicazione sui



canali previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici e di trasparenza e anticorruzione. La SaNQ presta il suo consenso all'uso, alla divulgazione ed alla pubblicazione dei propri dati, documenti e informazioni forniti alla SaQ.

2. Le Parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti alla presente Convenzione, anche successivamente alla cessazione della stessa, le informazioni di cui siano venute a conoscenza. In nessun caso sarà consentito l'uso non autorizzato delle suddette informazioni, pena la risoluzione della Convenzione e relativo addebito dei danni causati.

Art. 14 - Clausola risolutiva espressa

1. Salvo qualsiasi altro diritto o rimedio previsto dalla normativa applicabile o dalla presente Convenzione e fermo restando il diritto al risarcimento del danno in favore della SaQ, la SaQ ha facoltà di risolvere la Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., in caso di:
 - a) violazione o inadempimento delle obbligazioni posti a carico della SaNQ dalla presente Convenzione;
 - b) mancato tempestivo pagamento o rimborso in favore della SaQ dei costi, delle spese e degli oneri previsti in capo alla SaNQ dalla normativa applicabile e/o dalla presente Convenzione.

Art. 15 - Registrazione

1. La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo ex DPR. 26.10.1972 n. 642 allegato b), art. 16 e al DPR 26.04.1986 n. 131 ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 16 - Clausola di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia alle vigenti disposizioni in materia di contrattualistica pubblica, alle norme collegate, al Regolamento SaQ e alle norme del codice civile ove applicabili.
2. Le clausole della presente Convenzione che recano riferimenti alla disciplina del Codice dei Contratti pubblici, ai provvedimenti attuativi dello stesso, al codice civile e ad altre



disposizioni di legge inerenti agli appalti e ai contratti pubblici, si intendono automaticamente adeguate alle eventuali modificazioni e/o integrazioni sopravvenute.

3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, la SaNQ dichiara di aver letto e di accettare il Regolamento SaQ adottato dalla SaQ e di impegnarsi a rispettare il suo contenuto.

Art. 17 - Principi generali

1. Le Parti reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi generali dell'azione amministrativa, nazionali e comunitari, e, in particolare, ai principi di buona fede, legalità, lealtà, imparzialità, trasparenza, correttezza, riservatezza, efficienza, efficacia, economicità, nonché al principio del risultato, a quello della fiducia e del libero accesso al mercato, fondanti la disciplina della contrattualistica pubblica.
2. La SaNQ si impegna a segnalare alla SaQ qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.
3. L'eventuale tolleranza da parte della SaQ di fronte a comportamenti della SaNQ e/o all'inadempimento o violazione di disposizioni della presente Convenzione o di disposizioni normative non costituisce né potrà essere interpretata come tolleranza a successive violazioni, né come rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, e non pregiudica il diritto della SaQ a chiedere in qualsiasi momento l'adempimento di tutti i termini e le condizioni previsti. Il mancato, parziale o ritardato esercizio da parte della SaQ a qualsivoglia diritto o azione spettante non costituisce in nessun caso rinuncia definitiva a tali diritti.
4. L'invalidità, l'inefficacia o l'inapplicabilità di una o più clausole della Convenzione non inficia la validità, l'efficacia o l'applicabilità delle altre clausole né della Convenzione stessa. Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie diverse e nuove forme e procedure troveranno immediata e automatica applicazione alla presente Convenzione.

Art. 18 - Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa, derivante, collegata o anche solo occasionata dalla presente Convenzione o dalla Procedura è competente, in via esclusiva, il Foro di Parma.



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

LOGO SAnQ

Letto, approvato e sottoscritto

Per la SaQ

Per la SaNQ
